



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Provincia di Novara

Piazza Libertà n° 11

☎ 0163/828311 - fax 0163/826496

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 29 MARZO 2007

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
DA PARTE DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI.**

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento ha lo scopo di incentivare l'incremento della popolazione residente nel Comune di Romagnano Sesia al fine di sviluppare il tessuto socio economico urbano attraverso la promozione della famiglia.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1 Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso al contributo per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per tale quella di residenza anagrafica) nell'ambito del territorio comunale da parte di nuovi nuclei familiari non residenti nel Comune. Per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti o aventi residenza anagrafica nella stessa abitazione. Si intende altresì come nucleo familiare il nucleo costituito da una sola persona.

2 Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano agli acquisti degli alloggi "di lusso" (cat. A/1, A/8), nonché per gli alloggi di cui alla categoria A/6.

ART. 3 – NORME DI ACCESSO.

1 Per l'assegnazione dei fondi disponibili l'Amministrazione adotta apposito bando e lo rende pubblico mediante l'affissione di manifesti e locandine per un periodo di tre mesi e la diffusione a mezzo stampa.

2 Nel bando di cui al comma 1 sono stabiliti, in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, i termini e le modalità di presentazione della domanda.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI.

1 Possono accedere al contributo di cui al presente regolamento, i soggetti indicati al 1° comma dell'art. 2 che siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

A) aver acquisito, nell'anno indicato nel bando, la residenza da altro Comune nel Comune di Romagnano Sesia presso l'unità immobiliare acquistata per cui si intende chiedere il contributo.

B) Fruire di un reddito familiare, come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5, non superiore e non inferiore ai limiti di cui all'allegata tabella.

2 Si richiede altresì la dichiarazione di impegno a mantenere la residenza nell'unità immobiliare per almeno tre anni.

3 Il mancato mantenimento della residenza presso il Comune di Romagnano Sesia per tre anni a partire dall'anno di erogazione del contributo, determinerà la revoca con conseguente restituzione al Comune di Romagnano Sesia del contributo versato.

4 L'importo del contributo sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale in base alle disponibilità di bilancio.

ART. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

1 Ai fini di cui all'art. 4 comma 1 lett. B) si considera il reddito dell'intero nucleo familiare.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE PROBANTE I REQUISITI.

1 I requisiti di cui all'art. 4 e la sussistenza di situazioni previste dall'art. 9 del presente regolamento, sono comprovate mediante i seguenti documenti:

A) dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale il richiedente certifica:

- La situazione di famiglia;
- Il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- La situazione di residenza di cui all'art. 4 comma 1 lett.A) del presente regolamento;

- Il reddito percepito dal nucleo familiare di cui all'art. 4 comma 1 lett.B) del presente regolamento;
- la dichiarazione di impegno a mantenere la residenza nell'unità immobiliare per almeno tre anni.
- Dichiarazione attestante la data di acquisto dell'immobile.

B) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il richiedente certifica che la copia prodotta della certificazione sanitaria attestante la condizione di portatore di handicap di cui al punto C) dell'art. 9 comma 3 è conforme all'originale in possesso.

ART. 7 – PRESENTAZIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE

1 Le domande, corredate della prescritta documentazione debbono essere indirizzate al Sindaco e recapitate presso l'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine stabilito dal relativo bando.

ART. 8 – COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE

1 Le domande pervenute entro i termini stabiliti sono esaminate da un apposita commissione costituita dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e dal Responsabile del Servizio Patrimonio.

2 Di ogni seduta la commissione redige apposito processo verbale. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da uno dei componenti.

ART. 9 – PROGRAMMA, ASSEGNAZIONI E GRADUATORIA.

1 In sede di esame delle domande, la Commissione formerà una graduatoria dei richiedenti.

2 Saranno accolte, in via prioritaria, le domande dei soggetti rientranti nella prima fascia di reddito di cui all'allegata tabella; si procederà, quindi, analogamente, per ogni fascia successiva di reddito;

3 In relazione alle domande accolte sarà formata una graduatoria assegnando ai richiedenti un punteggio così determinato:

| | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| A) per ogni figlio a carico | punti 2 |
| B) per ogni altro familiare a carico oltre ai figli | punti 0,5 |
| C) per ogni familiare a carico portatore di handicap | punti 2 |

4 I punteggi di cui al comma precedente sono cumulabili tra loro.

5 Oltre alla documentazione di cui all'art. 6, per i richiedenti che ricorrono nelle condizioni di cui al punto B) del comma 3 del presente articolo, il Comune acquisirà direttamente il certificato storico di stato di famiglia attestante la presenza da almeno un anno nel nucleo familiare del familiare o dei familiari a carico.

6 La commissione, sulla base della documentazione presentata, forma una graduatoria di preferenza. In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria viene assegnata in base alla data di residenza nel territorio del Comune di Romagnano Sesia.

7 L'avvenuta assegnazione del contributo viene formalmente comunicata ai beneficiari.

ART. 10 – DECADENZA

1 Decadono dall'assegnazione del contributo con conseguente restituzione di quanto percepito i soggetti che, a seguito di successivo accertamento d'ufficio, risultino aver prodotto falsa dichiarazione, ovvero aver prodotto falsa documentazione, ovvero ancora aver omesso di allegare documentazione al fine di ottenere l'indebita erogazione del contributo od un maggior punteggio per la migliore posizione in graduatoria.

ALLEGATO 1)

AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI.

| | TABELLA PER IL CALCOLO DEL REDDITO | PUNTI |
|----------|------------------------------------|-------|
| FASCIA 1 | FINO A € 30.000,00 | 5 |
| FASCIA 2 | DA € 30.000,00 A € 50.000,00 | 2 |
| FASCIA 3 | OLTRE € 50.000,00 | 0 |